Bur n. 68 del 28/06/2019

(Codice interno: 396885)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 179 del 17 giugno 2019

C.E.R. S.r.l. Impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi. Aumento capacità produttiva Localizzazione: Viale del Progresso, 12 Befiore (VR). Approvazione ai sensi dell'art. 27-bis e art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018, a seguito dell'adozione del provvedimento favorevole di VIA con Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 37 del 05/04/2019.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, viene rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis e art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/2019 relativamente all'istanza della Ditta C.E.R. S.r.l., che prevede un aumento della capacità produttiva dell'impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi, in seguito all'emanazione del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 37 del 05/04/2019, con il quale viene adottato il provvedimento di VIA favorevole relativo al progetto, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni ambientali.

Il Direttore

PREMESSO che la Ditta C.E.R. S.r.l. con sede legale in Viale del Progresso n. 7 a Belfiore (VR) (C.F./P.IVA 03612180285) svolge attività di gestione rifiuti in n. 3 impianti siti in Viale del Progresso 5, 7 e 12 e che il presente provvedimento riguarda l'impianto di Viale del Progresso n.12;

PRESO ATTO che la Ditta C.E.R. svolge presso impianto sito in Viale del Progresso 12, in forza dalla determinazione della Provincia di Verona n. 2286/18 del 06/07/2018, le attività di deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico mediante triturazione (D13) e accorpamento (D14) di rifiuti non pericolosi con le seguenti quantità:

- 20 Mg/giorno per le operazioni D14/D13;
- 40 Mg/giorno per le operazioni D15 (comprensive delle 20 Mg/giorno autorizzate per le operazioni D14/D13);
- capacità massima si rifiuti stoccabile nell'impianto pari a 64 Mg, compresi anche i rifiuti prodotti dall'attività di recupero;

VISTE le note acquisite con n. 165227, 165258, 165238 del 07/05/2018 dalla Direzione Commissioni Valutazioni con la quale la Ditta C.E.R. S.r.l., ha presentato istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale approvazione ed autorizzazione ai sensi dell'art. 27 - *bis* del d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di aumento di capacità produttiva del sito in Viale del Progresso n. 12 in Comune di Belfiore;

CONSIDERATO che nell'istanza la ditta intende aumentare la capacità produttiva dell'impianto, senza attuare ulteriori modifiche alla tipologia di rifiuti trattati, alle operazioni di smaltimento autorizzate e alla dotazione di spazi e impianti, incrementando il limite massimo della capacità produttiva dell'impianto da 40 Mg a 100 Mg complessive al giorno mantenendo invariata la capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto di 64 Mg;

VISTO la nota n. 305136 del 19/07/2018 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha dato comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 37 del 05/04/2019, con il quale viene adottato il provvedimento favorevole di V.I.A. relativo all'istanza di aumento della capacità produttiva dell'impianto di deposito, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di rifiuti non pericolosi della Società C.E.R. S.r.l. per l'impianto sito in Viale del Progresso 12 in Comune di Belfiore (VR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-*bis* e della D.G.R. n. 568/2018;

VISTO il parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 59 del 18/02/2019, allegato al citato decreto n. 37 del 05/04/2019, con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta 18/02/2019 ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:

1. prima del rilascio dell'autorizzazione del progetto, il proponente provveda a regolarizzare con il Comune di Belfiore tutte le pratiche edilizie eventualmente sospese;
2. sia attuata la gestione ottimizzata delle lavorazioni e dei conferimenti di rifiuti illustrata nella Relazione di Progetto, nel Piano di Gestione Operativa e nello Studio di Impatto Ambientale, imperniata sulla ricezione degli automezzi nell'arco di dodici ore lavorative (dalle 7 alle 19);
3. siano organizzati i trasporti in modo da minimizzare i viaggi dei mezzi vuoti o caricati parzialmente;
4. sia programmata l'attività giornaliera del trituratore, in modo da coordinarla con la disponibilità di spazio per il deposito dei rifiuti in lavorazione all'interno del capannone e per la sosta all'esterno dei container con i rifiuti lavorati, nel rispetto della massima quantità di stoccaggio giornaliero (64 t), avendo come traccia il calcolo eseguito al paragrafo 3.3.2 dell'elaborato C05 nel S.I.A.;
5. siano attuate tutte le misure di mitigazione proposte nel S.I.A. e ne venga controllata l'efficacia nel tempo;
6. sia valutata periodicamente l'efficienza dei presidi collocati al fine della protezione dai rumori (cabina di insonorizzazione, pannellature in policarbonato, portone automatico di ingresso) e ne sia condotta la manutenzione periodica secondo le indicazioni dei rispettivi produttori;
7. sia predisposto, in accordo con il Comune di Belfiore, un programma per l'effettuazione delle manovre di ingresso ed uscita per tutti gli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché per la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, che costituisca apposito allegato al Piano di Gestione;
8. al fine della prevenzione degli incidenti e della limitazione delle interferenze, venga concertata l'applicazione delle manovre di ingresso ed uscita dagli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, con la Polizia Locale del Comune di Belfiore e le altre attività produttive aventi accesso da Viale del Progresso;
9. entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e al'AC. Inoltre, il documento suddetto venga integrato con una campagna di misurazioni fonometriche dell'impianto con la produttività di progetto al fine di valutare la permanenza del clima acustico descritto nell'allegato F02 o di accertare le eventuali difformità, in modo da stabilire ulteriori misure di mitigazione; la suddetta campagna sarà condotta almeno presso il punto PM2 più vicino al trituratore e l'abitazione posta a 35 m dall'impianto e situata in classe III, alla quale si riferiscono i recettori A1 e A2 dell'elaborato F02; ivi sarà condotta anche la verifica del criterio differenziale.
10. sia attuato l'autocontrollo delle emissioni per l'impianto di aspirazione, secondo le indicazioni di cui alla vigente autorizzazione provinciale, in modo da accertare il rispetto del limite di emissione delle polveri (10 mg/Nm^3) nonché degli altri standard di qualità di cui all'allegato VI alla Parte V del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii.

VISTO il parere della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV di cui al prot. n. 295936 del 12/07/2018 e la richiamata relazione tecnica n. 127/2018, acquisiti nell'ambito del subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA, con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

VISTA la nota n. 181218 del 09/05/2019 di convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma sincrona ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. 241/1990 e ss.mm.ii, ai fini dell'approvazione alla costruzione e all'esercizio provvisorio del progetto;

VISTA la nota n. 4222 del 18/05/2019, acquisita al prot. reg. con n. 194977 del 20/05/2019, con la quale il Comune di Belfiore ha trasmesso il proprio contributo ai fini della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che l'impianto di Viale del Progresso n.12 dispone delle seguenti macchine di lavorazione:

- caricatore a polipo;
- nastro trasportatore;
- trituratore;

CONSIDERATO che presso il sito è installato un impianto di aspirazione e trattamento aria, autorizzato dalla determinazione della Provincia di Verona n. 2286/18 del 06/07/2018, collocata in corrispondenza del trituratore e che l'aria aspirata dalla cappa e dal capannone viene inviata ad un filtro a maniche collegato ad un camino di espulsione;

CONSIDERATO che l'attività svolta rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151 del 01/08/2011 e che tale istanza non prevede la modifica delle condizioni di cui alla segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio acquisita dal Comando VV.F. con prot. n. 2771 del 21/02/2018;

RITENUTO pertanto, che gli esiti della conferenza dei servizi del 20/05/2019 di cui al verbale trasmesso con nota prot. n.215338 del 03/06/2019 consentono di superare la prescrizione n. 1 imposta dal provvedimento favorevole di V.I.A e sopra richiamato;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di approvare il progetto della Ditta C.E.R. S.r.l ai sensi dell'art. 27-*bis* con le modalità previste dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 27-*bis* comma 7, la presente determinazione di conclusione della conferenza dei servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e recepisce, secondo quanto previsto dalla DGR n. 568/2018 il provvedimento di VIA e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione del progetto e l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 208 e della L.R. n. 3/2000, art. 24, comma 2;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 27 - *bis* e art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, il progetto di aumento di capacità produttiva presentato dalla Ditta C.E.R. S.r.l con sede legale in Viale del Progresso n. 7 a Belfiore (VR) (C.F./P.IVA 03612180285) relativo all'impianto sito in Viale del Progresso n. 12 in Comune di Belfiore (VR);

3. di fissare le seguenti quantità massime di rifiuti gestibili:

    1. capacità massima di stoccaggio di rifiuti non pericolosi:

Operazione	Mg
D15	64

    2. potenzialità massima giornaliera di trattamento di rifiuti non pericolosi:

Operazione	Mg
D14/D13	100

    3. quantità massima di rifiuti non pericolosi (comprensiva di rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione, rifiuti prodotti dalle lavorazioni) presente istantaneamente in installazione: 64 Mg;

4. di prendere atto che, i soli rifiuti provenienti dal trituratore potranno essere avviati all'operazione R1 oltre che ad operazione D1 e D10;

5. di autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impianto, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al successivo punto n. 8, fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, confermando, per tutto quanto non in contrasto con il presente provvedimento, le prescrizioni contenute nella determinazione provinciale n. 2286/18 del 06/07/2018;

6. di prevedere le seguenti prescrizioni:
   6.1 sia attuata la gestione ottimizzata delle lavorazioni e dei conferimenti di rifiuti illustrata nella Relazione di Progetto, nel Piano di Gestione Operativa e nello Studio di Impatto Ambientale, imperniata sulla ricezione degli automezzi nell'arco di dodici ore lavorative (dalle 7 alle 19);
   6.2 siano organizzati i trasporti in modo da minimizzare i viaggi dei mezzi vuoti o caricati parzialmente;
   6.3 sia programmata l'attività giornaliera del trituratore, in modo da coordinarla con la disponibilità di spazio per il deposito dei rifiuti in lavorazione all'interno del capannone e per la sosta all'esterno dei container con i rifiuti lavorati, nel rispetto della massima quantità di stoccaggio giornaliero (64 Mg), avendo come traccia il calcolo eseguito al paragrafo 3.3.2 dell'elaborato C05 nel S.I.A.;
   6.4 siano attuate tutte le misure di mitigazione proposte nel S.I.A. e previste nel parere di VIA e ne venga controllata l'efficacia nel tempo;
   6.5 sia valutata periodicamente l'efficienza dei presidi collocati al fine della protezione dai rumori (cabina di insonorizzazione, pannellature in policarbonato, portone automatico di ingresso) e ne sia condotta la manutenzione periodica secondo le indicazioni dei rispettivi produttori;
   6.6 sia predisposto, in accordo con il Comune di Belfiore, un programma per l'effettuazione delle manovre di ingresso ed uscita per tutti gli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché per la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, che costituisca apposito allegato al Piano di Gestione;
   6.7 al fine della prevenzione degli incidenti e della limitazione delle interferenze, venga concertata l'applicazione delle manovre di ingresso ed uscita dagli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, con la Polizia Locale del Comune di Belfiore e le altre attività produttive aventi accesso da Viale del Progresso;
   6.8 entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della

DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e al'AC. Inoltre, il documento suddetto venga integrato con una campagna di misurazioni fonometriche dell'impianto con la produttività di progetto al fine di valutare la permanenza del clima acustico descritto nell'allegato F02 o di accertare le eventuali difformità, in modo da stabilire ulteriori misure di mitigazione; la suddetta campagna sarà condotta almeno presso il punto PM2 più vicino al trituratore e l'abitazione posta a 35 m dall'impianto e situata in classe III, alla quale si riferiscono i recettori A1 e A2 dell'elaborato F02; ivi sarà condotta anche la verifica del criterio differenziale;
6.9 sia attuato l'autocontrollo delle emissioni per l'impianto di aspirazione, secondo le indicazioni di cui alla vigente autorizzazione provinciale, in modo da accertare il rispetto del limite di emissione delle polveri (10 mg/Nm^3) nonché degli altri standard di qualità di cui all'allegato VI alla Parte V del D. Lgs n. 152/2006;

7. di stabilire che i lavori previsti dal progetto siano realizzati entro anni cinque dalla data di comunicazione del provvedimento di cui al DDDCV n. 37 del 05/04/2019, per quanto stabilito dall'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006;

8. di precisare che, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, l'approvazione del progetto abilita all'esercizio provvisorio dell'impianto subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione da presentare alla Provincia di Verona:

    a. dichiarazione di fine lavori in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti la data di avvio dell'impianto e il nominativo del tecnico responsabile della gestione dell'impianto;
    b. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità alla D.G.R. n. 2721/2014;
    c. certificato di collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, comma 6;

9. di demandare alla Provincia di Verona, il successivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario dell'impianto ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000;

10. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta C.E.R. S.r.l, con sede legale in Viale del Progresso 7, in Comune di Belfiore (VR), al Comune di Belfiore (VR), alla Direzione Commissioni Valutazioni, alla Provincia di Verona e ad ARPAV Direzione Generale;

11. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luigi Fortunato